

Numero 210573 del repertorio.

Numero 51888 della raccolta.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "**FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA CROCE E CARLE CUNEO ONLUS**"
**recante adeguamento statutario
alla normativa del Terzo Settore**
REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A Cuneo

il 09/02/2024

n.2632 ser. 1T

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di febbraio;

- 5 febbraio 2024 -

alle ore diciotto e minuti dieci;

in Cuneo, via Michele Coppino numero 26, piano terreno;

avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Cuneo, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

E' COMPARSA

= **MERLO Silvia** nata a Cuneo il 28 luglio 1968, residente ivi in via Federico Mistral numero 29, e domiciliata presso la sede della Fondazione,

C.F.: MRL SLV 68L68 D205Z;

la quale agendo nella sua dichiarata qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione costituita in Italia e regolata dalla legge italiana, denominata

**"FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE CUNEO
ONLUS"**

che in alternativa utilizza anche la denominazione

**"Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo
Onlus in conformità all'art. 10 D.Lgs. 4/12/1997 n. 460"**

o la locuzione abbreviata

"Fondazione Santa Croce e Carle Cuneo Onlus"

. con sede legale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A;

C.F.: 96098880048;

costituita con atto a mio rogito in data 15 ottobre 2019 rep.201747/46151, registrato a Cuneo il 22 ottobre 2019 al n.8115 serie 1T, integrata con altro atto a mio rogito in data 14 novembre 2019 rep.201933/46291, registrato a Cuneo il 9 dicembre 2019 al n.12635 serie 1T, ed altro atto a mio rogito in data 6 luglio 2020 rep. 203107/47127 registrato a Cuneo il 24 luglio 2020 al numero 12690 serie 1T;

. avente personalità giuridica / Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte al numero 1483 dall'11 gennaio 2021.

Detta Comparsa, della cui personale identità qualità e poteri io Notaio sono certo, qui interviene al fine della redazione in forma di atto pubblico della deliberazione che il Consiglio di Amministrazione assumerà in ordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui infra.

Aderendo a quanto sopra, su conforme indicazione della comparsa, viene esteso come appresso il

VERBALE

della presente riunione.

La Comparente MERLO Silvia

mi dichiara

- che è stato regolarmente convocato ai sensi di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione mediante avviso datato 30 gennaio 2024 e diramato agli Amministratori ed agli altri soggetti aventi titolo ai sensi di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

omissis

3. Formalizzazione nuovo Statuto

omissis

9. Varie ed eventuali.

Aderendo a detta richiesta, io Notaio dò atto di quel che segue nella successione cronologica da me constatata.

Alle ore diciotto e minuti dieci,

il Presidente ha proceduto al compimento delle operazioni di verifica della regolare costituzione del Consiglio, ed a tale scopo ha constatato:

= che sono presenti, oltre a sè medesima, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori:

SALVATICO Luigi - TARDIVO Giuseppe - ROSTAGNO Elio - D'ANGELI Bruno;

= che il Revisore dei Conti dr. Giuseppe PELLEGRINO ha giustificato l'assenza;

= che intervengono altresì:

- il Segretario del Consiglio di amministrazione CAPPA Giovanni ed il Direttore della Fondazione SILUMBRA Massimo;

- sono altresì presenti l'avv. Riccardo MANFREDI e la dr.ssa Anna CATTANEO;

= che le generalità dei presenti e gli elementi di legittimazione dichiarati si trovano riportati in apposito elaborato all'uopo formato, elaborato che, previo esame e riscontro della Comparente, al presente verbale si allega sotto la lettera "A", con dispensa dal darne lettura;

- risultano pertanto intervenuti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella loro totalità;

= che nessuno si oppone alla declaratoria della regolarità della costituzione della seduta;

= che il Consiglio di Amministrazione é quindi in numero per deliberare e regolarmente costituito in relazione all'argomento posto all'ordine del giorno per il quale viene richiesta la verbalizzazione per atto di notaio.

il Presidente

dichiara

quindi il Consiglio regolarmente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno del quale è stata data lettura;

. e prosegue nella trattazione dell'ordine del giorno.

Dato atto che:

a. in relazione alle materie da trattare, la verbalizzazione del relativo punto è affidata a me Notaio, ai fini del ricevimento per atto pubblico del verbale stesso, nessuno opponendovisi;

b. il Presidente - nessuno opponendosi - passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, per i quali è stata richiesta la verbalizzazione per atto pubblico. Il Presidente enuncia sinteticamente le ragioni che rendono opportuno:

. l' approvazione del nuovo Statuto, a seguito del necessario adeguamento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 di riforma della norme sul Terzo Settore;

. nonché alla formalizzazione della richiesta dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore, secondo le previsioni dell'art. 22 co.1 bis del D.Lgs. 117/2017 cit. (Codice del Terzo Settore - CTS), con la contestuale approvazione ai sensi del 4° co. del citato art. 22, dell'attestazione in ordine alla sussistenza del patrimonio minimo previsto per il mantenimento della personalità giuridica.

Il Presidente mette quindi a disposizione il testo dello statuto del quale è proposta l'adozione, invitando i presenti a prenderne conoscenza, ed affidando a me Notaio l'integrale lettura dello statuto medesimo agli intervenuti.

Il Presidente ricorda che il testo dello statuto medesimo è stato oggetto di corrispondente deliberazione assembleare di presa d'atto senza rilievi in data 11 dicembre 2023 .

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Si procede a sintetica discussione nel corso della quale nessuno degli intervenuti propone emendamenti e chiede che venga trascritto a verbale il sunto del proprio intervento.

Il Presidente ricorda che la votazione sarà per appello nominale e che il quorum deliberativo è quello di cui all'art. 15 dello statuto attualmente vigente in ragione di due terzi dei componenti.

Si procede quindi a votazione sulla seguente

DELIBERAZIONE

Il Consiglio,

. udita e condivisa la relazione del Presidente,

. avuta integrale conoscenza del nuovo testo dello statuto di cui è proposta l'adozione,

- esteso quanto allo statuto per ventisei articoli su sedici pagine di quattro fogli,

delibera

1. E' approvato il testo del nuovo Statuto della Fondazione, quale sopra risultante che trovasi esteso nell'esemplare di cui il Consiglio riconosce di avere avuto conoscenza in un

testo conforme, e che il Presidente consegna a me Notaio e viene da me allegato al presente atto sotto la lettera 'B' - perchè ne formi parte integrante.

Dato atto che lo statuto medesimo è stato oggetto di corrispondente deliberazione assembleare di presa d'atto senza rilievi in data 11 dicembre 2023.

2. Il nuovo testo statutario entrerà in vigore insieme con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. Di chiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a tutti gli effetti di legge.

4. Di approvare altresì la attestazione finalizzata alla verifica dell'esistenza del patrimonio minimo richiesto, da rilasciarsi a cura del dott. Giuseppe PELLEGRINO dottore commercialista e revisore legale con studio in Cuneo iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo al numero 330/A ed iscritto al Registro dei Revisori al numero 67507;

. che, con riferimento alla data non anteriore a centoventi giorni dovrà attestare il patrimonio netto della Fondazione sussistente in misura non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila) e quindi capiente rispetto al minimo di legge di cui all'art. 22 CTS per il mantenimento della personalità giuridica della Fondazione quale Ente del Terzo Settore;

. dando atto che gli accertamenti eseguiti a cura del Consiglio di Amministrazione, in relazione al periodo successivo a detta data di riferimento, non comportano sopravvenienze sostanzialmente difformi rispetto alle risultanze suddette.

5. In relazione a dette modificazioni statutarie, nonché alla deliberazione di iscrizione nel RUNTS, viene conferita al Presidente della Fondazione, od a chi lo sostituisca ai sensi di legge e di statuto, espressa autorizzazione:

. a provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ai fini della pubblicità necessaria, volture, variazioni comunque di intestazione, procedendo altresì ad effettuare gli occorrendi atti ricognitivi dei cespiti interessati e/o successive rettifiche.

Il Presidente dichiara che sono espressi voti:

. FAVOREVOLI, la totalità dei voti intervenuti, pari all'unanimità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

. CONTRARI nessuno

. ASTENUTI nessuno

La deliberazione medesima risulta pertanto
approvata.

Essendo esaurita la discussione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore diciotto e

minuti trentacinque ringrazia gli intervenuti e passa agli argomenti successivi previa contestuale lettura ed approvazione del presente verbale.

Le spese e le imposte dell'atto e delle formalità conseguenti fanno carico alla Fondazione.

. La Comparsa dispensa dalla lettura degli allegati.

Si chiede per il presente atto modificativo dello statuto della Fondazione di fruire di tutte le agevolazioni tributarie di cui all'art.82 e segg. D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), rese applicabili nel c.d periodo transitorio dall'art. 104 del D.Lgs. medesimo, e segnatamente:

- esenzione dall'imposta di bollo (co.5),
- applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (co.3);

nonchè, in quanto applicabili, di tutte le altre agevolazioni previste per le ONLUS di cui al D.Lgs 460/1997 e norme correlate.

Di quanto sopra richiesto ho ricevuto il presente verbale del quale, presente il Consiglio di Amministrazione, ho dato lettura alla Comparsa che, trovandolo conforme al vero ed alla sua volontà lo approva e con me lo sottoscrive.

Occupa con questa menzione sette pagine di due fogli scritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati sin qui.

All'originale firmato:

Silvia MERLO

- Massimo MARTINELLI Notaio -

ALLEGATO " A " ALL'ATTO REP. 210573/51888

"FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE CUNEO
ONLUS"

che in alternativa utilizza anche la denominazione

"Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo
Onlus in conformità all'art. 10 D.Lgs. 4/12/1997 n. 460"

o la locuzione abbreviata

"Fondazione Santa Croce e Carle Cuneo Onlus"


. con sede legale in Cuneo,

C.F.: 96098880048;


ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 5 febbraio 2024

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:


= **MERLO Silvia** nata a Cuneo il 28 luglio 1968,
C.F.: MRL SLV 68L68 D205Z;
. Presidente del Consiglio di Amministrazione,



- **SALVATICO Luigi**, nato a Cuneo il 18 luglio 1946,
C.F.: SLV LGU 46L18 D205J;
. Consigliere;




- **TARDIVO Giuseppe**, nato a Peveragno il giorno 11 aprile
1948,
C.F.: TRD GPP 48D11 G526T;
. Consigliere;



- **ROSTAGNO Elio** nato a Cuneo il 25 gennaio 1947,
C.F.: RST LEI 47A25 D205R;
. Consigliere;



- **D'ANGELI Bruno** nato a Trevi nel Lazio (FR) l'8 settembre
1949,
C.F.: DNG BRN 49P08 L398N;
. Consigliere;




REVISORE:

- **PELLEGRINO Giuseppe** nato a Cuneo il 16 gennaio 1965,
C.F.: PLL GPP 65A16 D205W;

COMITATO SCIENTIFICO:



- **GROSSO Maurizio** nato a Torino il 23 maggio 1954,
C.F.: GRS MRZ 54E23 L219G;
. Presidente.



Il Presidente del C. di A.



Visto per approvazione
Cuneo, 5 febbraio 2024 -

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 210573/51888**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**"Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo
ETS"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la Fondazione denominata

**"Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo
ETS"**

nel seguito del presente statuto "Fondazione".

In alternativa potrà essere utilizzata anche la denominazione abbreviata

"Fondazione Santa Croce e Carle Cuneo ETS"

o anche

"Fondazione Ospedale Cuneo ETS"

La Fondazione utilizzerà la denominazione

**"Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo
Onlus"**

fino al momento della migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) secondo le norme di legge applicabili.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in CUNEO, via Michele Coppino numero 26 ed intende operare sul territorio nazionale ed all'estero.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite delegazioni, uffici, sedi secondarie, uffici locali e rappresentanze, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo.

ART. 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 4 - QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE - SCOPI

(Qualifica) La Fondazione ha qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore") e si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, con le modalità stabilite dal Codice del Terzo Settore.

La Fondazione non fa parte dell'amministrazione pubblica e non può essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento o controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

La Fondazione promuove la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati a favorire le attività socio-sanitarie e assistenziali, con particolare riguardo alla sanità pubblica ospedaliera e territoriale ed alle attività dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo.

(Scopi) In relazione al conseguimento della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), la Fondazione iscrive i propri scopi nelle seguenti attività di interesse generale - per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie come definite dal Codice del Terzo Settore;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché' attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'edilizia ospedaliera e dei servizi sociali;
- supporto alla formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e quelle di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale a norma del Codice del Terzo Settore;
- promozione delle pari opportunità .

(Attività diverse) La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dai suoi organi nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in

rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

(Specificazioni) La Fondazione, in accordo e coordinamento con gli orientamenti delle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere e territoriali meglio specificate di seguito, ha quali obiettivi di:

a) sostenere e promuovere le attività istituzionali di assistenza, ricerca e cura della sanità ospedaliera e territoriale e particolarmente dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo e dell'ASLCN1;

b) raccogliere le più qualificate iniziative e sostenere, organizzare la raccolta di fondi per tutte le attività della Fondazione in tutte le forme possibili, anche per l'acquisto di beni mobili ed immobili, la loro progettazione, costruzione, la ristrutturazione.

c) finanziare e/o partecipare a progetti di ricerca nei settori scientifici e nelle discipline previste dagli scopi della Fondazione, direttamente o per il tramite di altri Enti, pubblici e privati;

d) promuovere il trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica;

e) finanziare o ricevere finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per attività analoghe promosse o gestite da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni;

f) sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e di tutte le organizzazioni di volontariato che, con le medesime finalità della Fondazione, svolgono attività di interesse collettivo e assistenza nei settori di competenza della Fondazione;

g) garantire uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento dei risultati ottenuti;

h) promuovere forme innovative di gestione ed organizzazione in campo sanitario e della ricerca;

i) promuovere l'informazione e la comunicazione sulle attività cliniche ed istituzionali e sui servizi offerti alla comunità;

j) favorire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati allo svolgimento delle predette attività.

La Fondazione potrà inoltre svolgere tutte le attività

direttamente ed indirettamente necessarie al raggiungimento del proprio scopo, nonché quelle attività direttamente o indirettamente connesse, strumentali, accessorie o ausiliarie al proprio scopo.

Il tutto, comunque, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile agli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione potrà essere titolare di diritti di autore, di brevetti e di qualunque altro diritto rinveniente dai prodotti dell'ingegno e potrà concederli in uso a terzi con o senza corrispettivo, il tutto nell'ottica della finalità della solidarietà sociale. Potrà cederli o conferirli per il loro migliore uso e diffusione nel campo della salute.

(Regolamenti) Le modalità di funzionamento, la struttura organizzativa, le norme di contabilità e di gestione della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - STRUMENTI

La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi istituzionali potrà, tra l'altro:

- a) stipulare atti, contratti, convenzioni e accordi di collaborazione;
- b) acquistare sotto qualsiasi forma, la proprietà e/o disponibilità di materiali, attrezzature, apparecchiature, beni e servizi in genere, in Italia ed all'estero, senza limitazioni, destinati agli scopi della Fondazione, e disporne in qualsiasi modalità;
- c) promuovere iniziative benefiche e di raccolta fondi;
- d) partecipare a bandi ed avvisi;
- e) erogare servizi complementari alla - e comunque all'interno dei settori della - propria attività istituzionale;
- f) amministrare o gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti costituendo anche, se necessario, imprese sociali o altre forme giuridiche;
- g) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni ed incontri;
- h) istituire e sovvenzionare premi, borse di studio e di ricerca;
- i) promuovere raccolta di fondi in concomitanza di ricorrenze, organizzare campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni e servizi ai sovventori;
- l) accettare donazioni, legati, lasciti testamentari comunque denominati, devoluzioni di trust, associazioni e fondazioni;
- m) ricevere contributi anche continuativi e sotto qualsiasi forma ammessa, da soggetti pubblici e privati.

ART. 6 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione non può essere inferiore al minimo previsto dal Codice del Terzo Settore e, in caso di diminuzione al di sotto di detto limite, deve essere ricostituito a norma di legge.

Esso è formato:

- a) dal fondo di dotazione conferito dai Fondatori all'atto della costituzione o per dotazioni successive;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite che, con delibera del Consiglio di Amministrazione è destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi al fondo di dotazione dello Stato, da Enti territoriali o da altri Enti e soggetti pubblici e privati.

ART. 7 - RENDITE E ALTRI PROVENTI

La Fondazione ha facoltà di compiere, nei modi e nei termini delle leggi vigenti, qualsiasi atto necessario a procurare i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo.

In particolare la Fondazione provvede al conseguimento del suo scopo con l'utilizzazione delle rendite ricavate, a titolo esemplificativo

- a) dal fondo di dotazione,
- b) dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che a qualunque titolo perverranno alla Fondazione da Pubbliche Istituzioni, enti pubblici o da privati,
- c) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati, ivi comprese le destinazioni del 5x1000, e/o da atti di liberalità e/o disposizioni testamentarie, non destinati a patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dai ricavi delle attività e dei servizi erogati ai sensi degli articoli 4 e 6 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante delibera, provvederà al riutilizzo delle rendite, ovvero degli altri proventi, nel modo che riterrà opportuno al fine esclusivo di realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse connesse, sempre nei limiti dello scopo della Fondazione.

È in ogni caso fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 - FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione.

La qualifica di Fondatore è trasmissibile agli aventi causa a titolo universale.

In caso di pluralità degli aventi causa, questi nomineranno un Rappresentante comune.

I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione. Esprimono la propria volontà a maggioranza dei voti espressi e sono a tali fini convocati, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea - disciplinata da apposito Regolamento -, la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta.

ART. 9 - PARTECIPANTI

Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi una tantum o annuali nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

È prevista altresì la figura di Partecipante onorario caratterizzata da particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante è attribuita dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata.

La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera motivata.

Il Partecipante può essere dichiarato decaduto:

- per indegnità;
- quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.

I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti patrimoniali nei confronti della Fondazione.

I Partecipanti esercitano le funzioni previste nel presente statuto.

Esprimono la propria volontà a maggioranza dei voti espressi e sono a tal fine convocati, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea - disciplinata da apposito Regolamento - la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta.

Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione della propria collocazione/qualifica con lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC.

La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere la richiesta, a condizione che il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.

La Fondazione disciplina con apposito Regolamento compiti e prerogative dei Partecipanti.

ART. 10 - SOSTENITORI

Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante.

ART. 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori (vedi art. 8);
- b) l'Assemblea dei Partecipanti (vedi art. 9);
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore;
- f) il Segretario;
- g) il Comitato Scientifico;
- h) l'Organo di Controllo;
- i) il Revisore dei conti.

Il Consiglio di amministrazione potrà disciplinare con apposito Regolamento la costituzione di specifici Comitati determinandone la composizione e le competenze.

Agli Organi della Fondazione è previsto il rimborso delle sole spese effettive di partecipazione, previa presentazione di adeguata documentazione, e salva rinuncia degli interessati.

ART. 12 - ASSEMBLEA

Coloro che assumono la qualifica di Fondatori e di Partecipanti hanno titolo di fare parte della Assemblea, che dovrà essere disciplinata da apposito Regolamento.

Tale Assemblea dovrà essere convocata - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede, almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri o da sette membri, compreso il Presidente.

Ai fini della costituzione del Consiglio di Amministrazione:

(i) nel caso che il medesimo sia composto da cinque membri, numero due consiglieri sono nominati dai Fondatori con deliberazione assembleare; un consigliere è designato dai Partecipanti con deliberazione assembleare; un consigliere è designato dal Sindaco della Città di Cuneo ed uno, in rappresentanza della Confraternita di Santa Croce di Cuneo, è designato dal Vescovo di Cuneo;

(ii) nel caso che il medesimo sia composto da sette membri, numero tre consiglieri sono nominati dai Fondatori con

deliberazione assembleare; due consiglieri sono designati dai Partecipanti con deliberazione assembleare; un consigliere è designato dal Sindaco della Città di Cuneo ed uno, in rappresentanza della Confraternita di Santa Croce di Cuneo, è designato dal Vescovo di Cuneo.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è fatta con deliberazione dell'Assemblea assunta prima dell'inizio della procedura di rinnovo del Consiglio, e non può essere modificata per tutta la durata del mandato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato e possono essere confermati alla scadenza del mandato per un numero massimo di cinque mandati pieni, garantendo un adeguato rinnovamento.

Non possono essere nominati consiglieri coloro i quali ricoprono, o che hanno ricoperto nei due anni precedenti la loro designazione, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco di Comuni, di presidente di Provincia o di Regione, di componente delle relative Giunte, o coloro che ricoprono o hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione deve essere attivato almeno sei mesi prima della scadenza.

I consiglieri che non dovessero essere tempestivamente designati dal Sindaco e/o dal Vescovo di Cuneo saranno eletti dai Fondatori.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere, si provvede alla sua sostituzione a norma del presente articolo.

Il consigliere subentrante cessa in ogni caso con la scadenza del Consiglio di cui entra a far parte.

Sono cause di decadenza dal Consiglio di Amministrazione:

- la grave inosservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti emanati in esecuzione del medesimo;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

La decadenza viene proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti - escluso quello del quale si delibera la decadenza - con provvedimento motivato; l'Assemblea può ratificare la proposta o respingerla - con provvedimento motivato.

ART. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria per il funzionamento della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi.

Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti ad un Consigliere Delegato - che potrà coincidere con il Presidente - precisando tempi e limiti della delega.

Non sono comunque delegabili i seguenti compiti:

- a) nominare il Comitato Scientifico e, al suo interno, il Presidente;
- a1) nominare ogni altro Comitato previsto dallo statuto;
- a2) nominare e revocare il Direttore, stabilendone competenze e remunerazione;
- a3) se del caso, nominare e revocare il Segretario, stabilendone competenze e remunerazione;
- a4) sottoporre all'Assemblea l'adozione delle deliberazioni di competenza di questa;
- b) programmare, anche su proposta del Comitato Scientifico, l'attività della Fondazione mediante l'adozione di piani e programmi annuali e poliennali;
- c) deliberare in merito alle proposte delle modifiche dello statuto;
- d) deliberare in merito alla partecipazione a progetti, bandi o avvisi;
- e) approvare il bilancio preventivo e predisporre il bilancio consuntivo, sottoposto quest'ultimo all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre ed approvare i Regolamenti della Fondazione;
- g) deliberare in merito all'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dello scopo della Fondazione e dei limiti di cui al presente statuto;
- h) deliberare in merito all'eventuale proposta di scioglimento della Fondazione, proponendo all'Assemblea la nomina dell'Organo Liquidatore.

ART. 15 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, su convocazione del Presidente della Fondazione, comunicata con almeno cinque giorni di preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi idonei a comprovarne l'avvenuta ricezione, ovvero, in caso di urgenza, con avviso comunicato almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora, il giorno e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio indica all'inizio della seduta il soggetto verbalizzante con funzioni di segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire - senza diritto di voto - il Segretario, se nominato, i componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore, e sono invitati il Presidente del comitato scientifico e il Direttore; possono altresì essere invitati, senza diritto di voto, componenti del Comitato Scientifico e degli altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, compresi nel computo gli astenuti. In caso di parità, il voto del Presidente decide l'esito della deliberazione.

Il Consiglio, inoltre, delibera validamente, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, quando è presente in adunanza la totalità dei suoi membri.

Le deliberazioni inerenti le materie di cui alle lettere c) e h) dell'articolo 14 del presente statuto sono adottate con la maggioranza qualificata dei tre quarti del Consiglio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

ART. 16 - PRESIDENTE.

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente promuove le attività della Fondazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dal Presidente medesimo entro e non oltre un mese dell'adozione del provvedimento.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente decade con il Consiglio che lo ha eletto.

ART. 17 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo tecnico-consultivo e di orientamento scientifico della Fondazione.

Esso, sulla base delle necessità ed indicazioni raccolte nei settori di competenza della Fondazione:

- a) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione programmi, iniziative ed attività per il perseguimento degli scopi istituzionali e di sviluppo, formazione, promozione e visibilità anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed enti esterni;
- b) cura, con particolare riferimento al profilo tecnico-scientifico, la definizione dei programmi della Fondazione ed esprime pareri sui risultati;
- c) esprime parere non vincolante, per la partecipazione della Fondazione a programmi, bandi, avvisi e collabora a redigere i necessari progetti ed elaborati scientifici;
- d) coadiuva il Consiglio nell'adozione delle determinazioni che richiedono competenze e pareri scientifici e clinici;
- e) fornisce pareri e consulti al Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo statuto o su richiesta.

Il Comitato Scientifico è composto da minimo nove membri con un massimo di quindici, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui la maggioranza scelti tra i medici Direttori di struttura di area medica, chirurgica e sanitaria in servizio o quiescenza tra soggetti di chiara fama scientifica in ambito clinico.

Possono far parte del Comitato Scientifico anche soggetti rappresentativi delle categorie istituzionali, di servizio, professionali ed economiche del territorio e dell'Università.

I componenti durano in carica tre esercizi e decadono l'esercizio successivo al rinnovo del CdA che li ha eletti; per il Comitato Scientifico in essere alla data di variazione del presente Statuto, si prevede la durata in carica di un periodo transitorio pari ad un ulteriore esercizio.

I componenti possono essere rinominati.

Tra i componenti del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, che promuove l'attività di ricerca e di formazione scientifica della Fondazione e vi sovrintende, convoca il Comitato, ne presiede le sedute e coordina i lavori.

Ai componenti del Comitato può essere richiesto di

intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Le regole di convocazione e funzionamento del Comitato sono stabilite in apposito Regolamento.

ART. 18 - DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore, determinandone compiti e remunerazione.

Il Direttore rimane in carica in base alla durata indicata dal Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di indicazioni, decade dall'incarico insieme alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Direttore:

- attua le decisioni e deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- è Direttore responsabile dell'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- è responsabile unico della sicurezza, prevenzione e dell'ottemperanza di ogni altra normativa che regola l'attività della Fondazione.

ART. 19 - SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, determinandone compiti e remunerazione.

Il Segretario decade dall'incarico insieme alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario è figura di supporto al presidente ed al Consiglio stesso, tiene ed ordina i libri e gli atti della Fondazione e svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, salva diversa deliberazione di questo.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ogni componente dell'organo di controllo può in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 21 - REVISORE DEI CONTI

La Fondazione - quando ne ricorre l'obbligo di legge - nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro.

La nomina viene effettuata dall'Assemblea su una lista di tre nominativi proposti dal CdA tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere d'Amministrazione della Fondazione.

ART. 22 - COMPENSI

L'ufficio di Consigliere d'Amministrazione è gratuito e non dà diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese - debitamente documentate - sostenute per l'adempimento del mandato.

All'Organo di controllo ed al Revisore dei Conti spetta - salva loro rinuncia - un compenso determinato dal Consiglio d'Amministrazione, all'atto della nomina, e per tutta la durata del mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 23 - ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Quest'ultimo è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio

approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, in via prioritaria, per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti e, in via graduata, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi e riserve che dovranno essere in ogni caso destinati al conseguimento degli scopi della Fondazione.

(Obblighi documentali e pubblicitari) Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di legge allo scopo previsto, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (RUNTS), e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di legge allo scopo stabilito, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

(Libri della Fondazione) La Fondazione tiene:

- . il libro dei Fondatori, Partecipanti e Sostenitori,
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee,
- . il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione,
- . il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura del Segretario o, in mancanza, dal soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione.

È diritto dei soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di amministrazione di almeno tre giorni.

ART. 24 - OPERAZIONI STRAORDINARIE - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE -

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile.

La proposta in merito a tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore operanti nel territorio della Provincia di Cuneo le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione, o a fini di pubblica utilità, a fronte di apposita individuazione fatta da parte del Consiglio d'Amministrazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 COMUNICAZIONI E RIUNIONI CON MODALITA' TELEMATICA -

(Riunioni con modalità telematica) E' possibile tenere le riunioni delle assemblee, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche esclusivamente audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che le modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di buona fede;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

(Convocazioni) Tutte le convocazioni e comunicazioni previste dal presente statuto sono validamente effettuate:

- in forma scritta all'indirizzo risultante dai libri della Fondazione, che dia prova della spedizione e/o dell'avvenuta consegna nei termini previsti dallo statuto;
- per posta elettronica con conferma di lettura, all'indirizzo di posta elettronica risultante dai libri della Fondazione;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile dagli elenchi pubblici previsti dalle norme sulle notificazioni civili.

E' onere degli interessati comunicare alla Fondazione senza ritardo ogni cambiamento degli indirizzi risultanti dai Libri della Fondazione, ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo.

ART. 26 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice civile in tema di Fondazioni - Enti del Terzo Settore, nonché le altre norme di legge vigenti.

Cuneo, 5 febbraio 2024.

All'originale firmato:

Silvia MERLO

- Massimo MARTINELLI Notaio -

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per uso iscrizione RUNTS.

Cuneo, lì 12 febbraio 2024